



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA - RIFIUTI

Consiglio di Stato, Sez. 4^a, n. 7987 dd. 4 ottobre 2024 – procedimento di VIA - art. 14 quater L. 241/1990: superamento del dissenso motivato del MIBACT, rimessione al Consiglio dei Ministri – VIA: profili di discrezionalità tecnica ed amministrativa intrecciati – funzione di indirizzo politico-amministrativo - provvedimento di VIA - clausole prescrittive: ammissibilità

La sentenza interviene su una determinazione della Regione Lazio con la quale è stato espresso giudizio di valutazione di impatto ambientale favorevole e provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, parimenti favorevole alla realizzazione di un progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Roccasecca (Fr), nonostante nell'ambito del procedimento, il MIBACT avesse espresso parere sfavorevole. Il Comune di Roccasecca impugnava la determina di VIA innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede Latina, il quale, con sentenza n. 202/2020 accoglieva il ricorso ritenendo fondata la contestazione relativamente alla conferenza di servizi, che – a fronte dell'esplicito dissenso espresso dal MIBACT per specifiche ragioni di tutela paesaggistica-, non aveva rimesso la questione al Consiglio dei Ministri.

In ottemperanza alla sentenza, la questione veniva sottoposta al Consiglio dei Ministri, il quale, con propria deliberazione stabiliva "di superare il dissenso espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" nel procedimento di Valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento.

La sentenza in commento chiarisce che il procedimento in esame si è svolto – per quanto concerne il tratto procedimentale della VIA – ai sensi dell'art. 14 quater l. n. 241 del 1990 (non essendo ancora vigenti le disposizioni in materia di PAUR di cui all'art. 27 d.lgs. n. 152 del 2006) poiché non si è registrato l'accordo tra le Amministrazioni in sede di Conferenza di servizi e in particolare del MIBACT. Pertanto, alla luce dell'art. 14 quater, il potere provvedimentale si è trasferito, in espressa attuazione di principi costituzionali e dell'art. 120 Cost. in presenza del presupposto rappresentato dal "motivato dissenso", alla istanza amministrativa massima della Repubblica nella sua unità, e cioè al Consiglio dei Ministri (cfr. sent. Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2017, n. 2017).

Pertanto, è nella sede della Presidenza del Consiglio che sono state valutate - attraverso apposite riunioni- le diverse istanze e i diversificati interessi ed è stato composto il conflitto tra interesse paesaggistico e interesse alla gestione del ciclo dei rifiuti.

La decisione in commento riconferma l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, secondo cui "la funzione tipica della VIA sia quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; Id. 1 marzo 2019, n. 1423), che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del Giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto". Il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera". La VIA non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati (Cons. Stato Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575)» (Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248)" (cfr. CGARS, sentenza n. 271/2021).

Infine, la sentenza ribadisce che, dalla sopra richiamata natura del provvedimento di VIA la giurisprudenza amministrativa ne ha dedotto l'ampia ammissibilità di clausole prescrittive, che trova fondamento nell'ampia discrezionalità dei provvedimenti in tema di VIA (Cons. Stato, sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. IV, n. 1392 del 2017; sez. V, n. 263 del 2015) e, in particolare, un progetto che ricomprende vasta parte del territorio comunale non può che comportare la sua sottoposizione ad una serie ampia di prescrizioni a tutela di tutti quei beni che possono essere incisi dalla sua realizzazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 6862 del 2020; sez. VI, n. 1 del 2004).

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202208698&nomeFile=202407987_11.html&subDir=Provvedimenti